

REQUISITI PER REGISTRO PROFESSIONALE FORMATORI ALLA SALUTE E SICUREZZA



Nome Documento	Regolamento Generale Registro	Rev. N.	0	Data	Febbraio 2020
Tipologia File:	<i>RGRQ_06 Requisiti Valutazione Docenti Formatori.doc</i>				
Approvazione:	<i>Consiglio Direttivo Nazionale</i>		Verbale di riunione del	07/02/2020	

Requisiti per la Valutazione Formatori alla Salute e Sicurezza

(Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale Febbraio 2020)

Indice

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2. PREMESSA	3
3. PROFILO E COMPETENZE	3
4. FORMATORI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (Requisiti richiesti).....	3
4.1 Titolo abilitante.....	3
4.2 Scheda di sintesi dei criteri	4
4.2.1 Aree tematiche	4
4.2.2 Clausola di Salvaguardia	4
4.2.3 Criteri	4
5. SCHEMA PROCEDURE DEI CRITERI VALUTAZIONE.....	10
5.1 Diploma di scuola secondaria di secondo grado.....	10
5.2 Criteri e aree tematiche.....	10
5.3 Area tematica	10
6. COLLOQUIO.....	10
6.1 Analisi documentale per colloquio in presenza	10
6.2 Esonero dalla Valutazione (Colloquio).....	10
7. AGGIORNAMENTO.....	10

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs. 81/2008, art. 6, comma 8, lettera m-bis,
- Decreto Interministeriale 6 marzo, 2013,
- Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

2. PREMESSA

Questo regolamento definisce i criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'iscrizione è subordinata all'emissione dell'Attestato di Qualità e Qualificazione professionale dei servizi prestati dall'associato che viene emesso sulla base della seguente procedura:

- A) richiesta di iscrizione tramite la valutazione dei propri documenti e titoli
 - Detta valutazione avviene da parte degli operatori A.I.e.I.S. appositamente formati
- B) A seguito di esito positivo della valutazione documentale il soggetto è invitato alla successiva verifica di Valutazione tramite un Colloquio.
 - All'esito positivo ne viene rilasciato l'Attestato di Qualità e Qualificazione professionale dei servizi prestati dall'associato
- C) Il socio viene iscritto nell'apposito Registro.

3. PROFILO E COMPETENZE

Il Formatore docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro è un professionista in possesso di almeno uno dei criteri previsti dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. e Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, che sa integrare adeguatamente le proprie competenze personali e professionali con le esigenze del percorso formativo che gli è stato affidato, per raggiungere gli obiettivi formativi previsti. Il formatore docente conosce i contenuti trattati a livello specialistico, presidia inoltre le attività di progettazione, realizzazione e valutazione del percorso formativo e le variabili d'aula relative alla dinamica di gruppo ed ai rapporti interpersonali. È inoltre in grado di orientare l'attenzione e la motivazione dei discenti, favorendone la partecipazione e l'interazione. Elabora i contenuti dei vari percorsi formativi in funzione dei destinatari con chiarezza e proprietà di linguaggio, utilizzando i supporti ed i sussidi d'aula tradizionali ed avanzati e rispettando la programmazione didattica nei tempi e nei contenuti, riepilogando le competenze del formatore che deve possedere e saper svolgere sono:

- Personalizzazione dell'azione formativa;
- Micro progettazione dell'attività didattica, nella fase della macro progettazione del progetto percorso formativo;
- Acquisizione ed elaborazione di fonti interdisciplinari di apprendimento;
- Comunicazione: capacità dialettica, chiarezza e strutturazione logica del discorso, capacità di suscitare attenzione e creare interesse;
- Valutazione ex ante, in itinere, ex post del raggiungimento degli obiettivi formativi;
- Tecnologie e metodologie didattiche;
- Miglioramento dell'efficacia dei processi formativi e delle prestazioni;
- Capacità di lavorare in gruppo ed in particolare di collaborare con il progettista di percorsi formativi, altri docenti, personale amministrativo ed organizzativo di segreteria

4. FORMATORI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (Requisiti richiesti)

4.1 TITOLO ABILITANTE

Formatore qualificato in possesso del prerequisito e di uno dei criteri previsti dal Decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014.

Prerequisito di ingresso

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado
- Il prerequisito ed il possesso dei criteri non sono richiesti per i datori di lavoro che effettuano la

formazione ai propri lavoratori

4.2 SCHEDE DI SINTESI DEI CRITERI.

I criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fermi restando eventuali ulteriori requisiti previsti, in casi specifici, dalla normativa vigente e con riserva di individuare requisiti aggiuntivi per qualificare la figura del formatore-docente. I criteri previsti dal presente documento non riguardano la figura del formatore-docente per le attività di addestramento.

4.2.1 Aree tematiche

Il Decreto Interministeriale individua 3 aree tematiche in cui vengono suddivisi i moduli dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il formatore, per poter svolgere la docenza, dovrà possedere almeno un criterio di quelli sopra elencati relativamente ad una o più aree tematiche:

- Area: normativa/giuridica/organizzativa.
- Area: rischi tecnici/igienico-sanitari.

Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.

- Area: relazioni/comunicazione

Esempio: il formatore che rientra nel criterio 1 perché ha effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni nella formazione specifica dei lavoratori, vedrà abilitata l'area 2 dei rischi specifici, mentre chi ha svolto docenze normative vedrà abilitata l'area 1.

4.2.2 Clausola di Salvaguardia

Alla data di pubblicazione del Decreto 6 marzo 2013, sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013, i formatori non in possesso del prerequisito, possono svolgere l'attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento.

Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati:

Prerequisito di Ingresso

ISTRUZIONE	Diploma di scuola secondaria di secondo grado
-------------------	--

4.2.3 Criteri

1° Criterio	Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza
--------------------	---

Nota Esplicativa:

- Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza. Le annualità si calcolano a partire dalla data di richiesta di inserimento nel registro.
- Autodichiarazione con compilazione del format da cui deve risultare, complessivamente nell'arco di 3 anni, il monte ore delle docenze sia pari o superiore alle 90 ore. Tutto ciò che viene indicato nella dichiarazione dovrà poter essere dimostrato in caso di verifica.
Allegare documento d'identità unitamente all'autodichiarazione.

2° Criterio	Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
	percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i>
	precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i>
	precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia <i>in alternativa</i>
	corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore , negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

Nota Esplicativa:

- A. Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza
 A.1. corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro qualsiasi tipo, vecchio ordinamento, triennale o specialistica o corsi post-laurea
- B. una delle seguenti specifiche:
1. corso formazione formatori di almeno 24 ore o abilitazione o diploma triennale in Scienza della Comunicazione o Master in Comunicazione;
 2. esperienza come docente, in materia di SSL, di 32 ore ultimi 3 anni;
 3. esperienza come docente, in qualunque materia, di 40 ore ultimi 3 anni;
 4. formazione in affiancamento, in qualunque materia, di 48 ore ultimi 3

Ciascuna tipologia di laurea si deve riferisce ad una specifica area tematica.

Può verificarsi che alcune lauree possano essere valide per due o più aree ed in questo caso possono essere considerate per le diverse aree.

Es. Laurea in giurisprudenza, scienze politiche ecc. – **Area normativa/giuridica/organizzativa**

Laurea in tecniche della prevenzione, ingegneria ambientale, scienze chimiche e fisiche, biologia, ecc. - **Area rischi tecnici/igienico/sanitari.**

Laurea in scienze della formazione, psicologia, sociologia, scienze della comunicazione, ecc. - **Area relazioni/comunicazione**

3° Criterio	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) <i>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</i>
	a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza
	b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i> precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia <i>in alternativa</i> corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia per almeno 48 ore , negli ultimi 3 anni.

Nota Esplicativa:

A. Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) Tali corsi devono essere specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. RSPP, antincendio, primo soccorso, coordinatori sicurezza, RLS, ecc.). Il corso Formazione Formatori non rientra nel punto a) del criterio 3.

B. Dodici (12) mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica della docenza.

- Autodichiarazione con compilazione del format da cui deve risultare, complessivamente 12 mesi di esperienza lavorativa. Tutto ciò che viene indicato nella dichiarazione dovrà poter essere dimostrato in caso di verifica.
- Allegare documento d'identità unitamente all'autodichiarazione.

C. una delle seguenti specifiche:

- corso formazione formatori di almeno 24 ore o abilitazione o diploma triennale in Scienza della Comunicazione o Master in Comunicazione;
- esperienza come docente, in materia di SSL, di 32 ore ultimi 3 anni;
- esperienza come docente, in qualunque materia, di 40 ore ultimi 3 anni;
- formazione in affiancamento, in qualunque materia, di 48 ore ultimi 3 anni;

N.B. Per rientrare nel quarto criterio è necessario possedere unitamente p.to A), B) e una delle specifiche del p.to C).

4° Criterio	<p>Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</p>
	<p>a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza</p>
	<p>b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione</p> <p style="text-align: center;">in alternativa</p> <p>precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p> <p style="text-align: center;">in alternativa</p> <p>precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza</p> <p style="text-align: center;">in alternativa</p> <p>corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.</p>

Nota Esplicativa:

- A. Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.)
- B. Diciotto (18) mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica della docenza.
- Autodichiarazione con compilazione da cui devono risultare 18 mesi di attività. Tutto ciò che viene indicato nella dichiarazione dovrà poter essere dimostrato in caso di verifica.
 - Allegare documento d'identità unitamente all'autodichiarazione.
- C. una delle seguenti specifiche:
- corso formazione formatori di almeno 24 ore o abilitazione o diploma triennale in Scienza della Comunicazione o Master in Comunicazione;
 - esperienza come docente, in materia di SSL, di 32 ore ultimi 3 anni;
 - esperienza come docente, in qualunque materia, di 40 ore ultimi 3 anni;
 - formazione in affiancamento, in qualunque materia, di 48 ore ultimi 3 anni;

N.B. Per rientrare nel quarto criterio è necessario possedere unitamente p.to A), B) e una delle specifiche del p.to C).

5° Criterio	Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
	percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
	in alternativa
	precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza	
in alternativa	
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni	

Nota Esplicativa:

- B) Esperienza lavorativa o professionale almeno di 3 anni nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e coerente con l'area tematica oggetto della docenza.
- Autodichiarazione con compilazione da cui devono risultare 3 anni di attività. Tutto ciò che viene indicato nella dichiarazione dovrà poter essere dimostrato in caso di verifica.
 - Allegare documento d'identità unitamente all'autodichiarazione.
- B) una delle seguenti specifiche:
- corso formazione formatori di almeno 24 ore o abilitazione o diploma triennale in Scienza della Comunicazione o Master in Comunicazione;
 - esperienza come docente, in materia di SSL, di 32 ore ultimi 3 anni;
 - esperienza come docente, in qualunque materia, di 40 ore ultimi 3 anni;
 - formazione in affiancamento, in qualunque materia, di 48 ore ultimi 3 anni;
- N.B.** Per rientrare nel quinto criterio è necessario possedere unitamente p.to A) e una delle specifiche del p.to B).

6° Criterio	Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
	percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa
	precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa
	precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza in alternativa
	corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore , negli ultimi 3

Nota Esplicativa:

A) Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro settore ATECO di riferimento). Dall'entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 l'esperienza sarà da valutare alla luce della nuova classificazione (modulo B comune e moduli di specializzazione) :

- Lettera/e di nomina
- Attestati di aggiornamento ASPP/RSPP. Rispettivamente 20 e 40 ore calcolate a partire dalla data di iscrizione al registro.

B) una delle seguenti specifiche:

- corso formazione formatori di almeno 24 ore o abilitazione o diploma triennale in Scienza della Comunicazione o Master in Comunicazione;
- esperienza come docente, in materia di SSL, di 32 ore ultimi 3 anni;
- esperienza come docente, in qualunque materia, di 40 ore ultimi 3 anni;
- formazione in affiancamento, in qualunque materia, di 48 ore ultimi 3 anni;

N.B. Per rientrare nel sesto criterio è necessario possedere unitamente p.to A) e una delle specifiche del p.to B).

5. SCHEMA PROCEDURE DEI CRITERI VALUTAZIONE

Tutta la documentazione sotto richiamata deve essere trasmessa in pdf:

5.1 DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

- a. Copia documento
- b. Clausola di salvaguardia costituita da:
 - documento
 - altra documentazione presentata dal formatore emessa entro la data del 18 marzo 2012.

attori di lavoro non in possesso di diploma autodichiarazione comprovante il ruolo di Datore di Lavoro

5.2 CRITERI E AREE TEMATICHE

I criteri, di cui al citato decreto, e dettagliati al prossimo paragrafo, sono da intendersi riferiti a una o più aree tematiche.

Uno stesso criterio può essere utilizzato per più aree.

5.3 AREA TEMATICA

- a. Il formatore sceglie direttamente la propria area tematica.
- b. Nel caso richieda l'accesso per inserire più aree tematiche si procede selezionando una area tematica alla volta
- c. I documenti ed i titoli inseriti in una area tematica si riferiscono solo a quella specifica area *Es. una esperienza lavorativa può essere la medesima sia nell'area normativa che in quella relazionale oppure tra quella normativa e quella tecnica ma deve essere inserita solo una volta*

6. COLLOQUIO

6.1 ANALISI DOCUMENTALE PER COLLOQUIO IN PRESENZA

All'esito positivo della verifica dei documenti e dei titoli presentati per poter essere qualificato, ai fini dell'inserimento nel Registro Professionale viene svolto un Colloquio per la valutazione delle competenze. I colloqui sono organizzati da una apposita commissione interna come previsto nel regolamento generale; luogo, durata, modalità di svolgimento e altre caratteristiche della valutazione in presenza sono comunicate, per iscritto, al socio con il dovuto anticipo rispetto alla data stabilita. Qualora il candidato confermi la presenza al colloquio, ma sia impossibilitato a parteciparvi per motivi imprevisti, deve darne preavviso entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data di svolgimento del colloquio stesso. In caso contrario sarà tenuto al pagamento del contributo previsto dal tariffario vigente per la partecipazione al successivo colloquio.

6.2 ESONERO DALLA VALUTAZIONE (COLLOQUIO)

I soci A.I.e.I.S. che hanno già svolto un corso di formazione qualificato A.I.e.I.S." riservato alla figura di formatore e sono in possesso di regolare attestato previo svolgimento di prova d'esame sono esonerati dal Colloquio di valutazione.

I soci A.I.e.I.S. già iscritti in albi o registri di Enti di Certificazione o Qualificazione delle Professioni accreditati Accredia sono esonerati dalla valutazione in presenza da parte di A.I.e.I.S. per l'iscrizione ai propri registri per il medesimo profilo professionale sino al mantenimento della suddetta iscrizione.

L'esonero della Valutazione in presenza non esclude il pagamento del contributo richiesto relativa alla valutazione dei requisiti minimi.

La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, anche nei casi sopracitati o in casi diversi, richiedere colloquio integrativo od esonerare il richiedente dalla valutazione in presenza.

7. AGGIORNAMENTO

La durata dell'iscrizione al registro di A.I.e.I.S. è annuale a decorrere dal giorno della prima iscrizione. L'aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti nuova normativa, volontaria e/o cogente di riferimento per il settore, agli aggiornamenti tecnici, didattici e metodologici relativi all'attività e all'identificazione delle aree di miglioramento personale, dovrà essere documentato tramite evidenze attestanti. Verrà valutata anche la formazione specifica (partecipazione a corsi teorici e pratici, in qualità di docente e/o discente, svolgimento di corsi con modalità in e-learning, ecc.).

Ai fini dell'aggiornamento professionale, è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i..Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.
- Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

Si ricorda che ai fini del mantenimento della qualifica A.I.E.I.S., le ore di aggiornamento totali vengono suddivise annualmente. Prima di procedere con il rinnovo verrà quindi richiesto di poter dimostrare 8 ore di aggiornamento previste